

COMUNE DI BIBBIANO

STATUTO

Delibera n. 24 del 22/4/2004.

PARTE I ELEMENTI COSTITUTIVI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunita' di Bibbiano e' ente autonomo locale che ha rappresentativita' generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunita' si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Finalita'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunita' ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) la promozione della prima occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la difesa dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacita' professionali.
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attivita' delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio comunale per garantire alla collettivita' una migliore qualita' della vita, promuovendo azioni informative e attivita' finalizzate al risanamento ambientale.
 - f) la promozione della cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione, riconoscendo nella pace il diritto fondamentale delle persone e dei popoli, e ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
 - g) l'assicurazione, anche con l'istituzione di una commissione consiliare, di condizioni di pari opportunita' tra i sessi, mediante la promozione di azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di

pari opportunità e che favoriscono la partecipazione di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonché in quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti ed una organizzazione della vita locale che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi ed assicurando il diritto di tutti alla fruizione del paese.

h) la salvaguardia della vita umana della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

i) la realizzazione, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia, delle condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura.

l) lo sviluppo e la promozione dell'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio, valorizzando le diverse forme di cultura, di società e di costume, nel segno di una società multietnica e multirazziale.

m) l'incremento e lo sviluppo delle relazioni economiche, sociali e culturali con altre comunità nazionali ed estere.

n) la promozione della partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo in relazione alle scelte che li riguardano.

Art. 3

Programmazione e forme associative di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione e di programmazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi ed il proprio sviluppo, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale e territoriale.

5. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

6. A tale scopo il Comune privilegia e promuove la definizione di accordi di programmi, la stipulazione di convenzioni con gli altri enti, nonché la costituzione di consorzi e di unioni di Comuni.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Bibbiano, Piazzola, Corniano, Ghiardo, Fossa e Barco, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune, che appartiene storicamente all'area matildica, si estende per kmq.28,05 e confina con i Comuni di: Reggio Emilia, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Quattro Castella.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Bibbiano che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o dell'ubicazione della sede comunale puo' essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo, che si fregia del simbolo dei Da Canossa, si identifica con il nome "Comune di Bibbiano" e con lo stemma concesso con D.P.R. del 27 settembre 1962.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si puo' esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato D.P.R. del 27 settembre 1962.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

Prima seduta - Linee programmatiche di mandato

1. Il consiglio comunale e' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale secondo le norme determinate da un apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
5. Nella prima seduta consiliare:
 - il Consiglio provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei consiglieri assegnati al Comune nonché ad eventuali surroghe;
 - il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, comunica la composizione della Giunta Comunale e la nomina del viceSindaco;
6. La mancata convalida del Sindaco determina la sua decadenza e quindi lo scioglimento del consiglio.
7. Entro il termine di 120 giorni successivi alla data della seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Le linee programmatiche di mandato, prima della presentazione al Consiglio comunale, sono inviate ai Consiglieri comunali, ciascun Consigliere comunale, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di avvenuto ricevimento delle medesime, può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti.
9. Il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato ogni anno contestualmente alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art.193 del Dlgs.n.267/2000.

Art. 9
Competenze e attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni

- e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.
 4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
 5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti che non siano già previsti in atti fondamentali, che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
 6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori e dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa col sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposite commissioni.
 7. Spetta al consiglio comunale la nomina e la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in commissioni ed organismi di qualsiasi natura.

Art.10 Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in sostituzione di quest'ultimo e nel seguente ordine:
 - a) dal Vice-Sindaco, che non sia assessore esterno, nel caso di assenza o impedimento del Sindaco;
 - b) dall'assessore, che non sia assessore esterno e secondo l'ordine di cui al successivo Art. 21, nel caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco;
 - c) dal Consigliere di maggioranza più anziano d'età, nel caso di assenza o impedimento di tutti gli assessori.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per trattare le proposte di deliberazione previste dall'art.42, comma 2, lettera b) del Dlgs n.267/2000.

Art.11 Commissioni

1. Il consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, con criterio proporzionale, assicurando comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
2. Il consiglio comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri,

istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Il regolamento determina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art.12

Consiglieri

Status - Decadenza per assenza ingiustificata

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato imperativo.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di informazione e del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Lo stesso regolamento, in particolare, disciplina le modalità e le forme di presentazione delle interrogazioni e delle altre istanze di sindacato spettante ai sensi di legge al consigliere comunale, nonché delle relative risposte.

4. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti, quando ciò sia ritenuto opportuno per un migliore funzionamento dell'azione amministrativa, senza che tali incarichi comportino il trasferimento delle competenze stesse e la legittimazione di provvedimenti.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a n.6 sedute consecutive è dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale per iniziativa del Sindaco o di un consigliere comunale. Il Sindaco, verificata l'assenza ingiustificata maturata, dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento di decadenza all'interessato, che, entro il termine nella stessa specificato, può far pervenire al Sindaco comunicazione scritta delle cause giustificative. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale delibera considerate le cause giustificative eventualmente presentate dall'interessato. La deliberazione consiliare che dispone la decadenza è trasmessa all'interessato.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale unitamente alla designazione dei capi-gruppo; in mancanza della predetta designazione viene considerato capo-gruppo:

a) per il gruppo di maggioranza, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti

b) per i gruppi di minoranza, il candidato alla carica di Sindaco della rispettiva lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative

attribuzioni.

Art. 14 Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 15 Composizione Giunta Comunale

1. La giunta e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a sei.
2. I componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal sindaco.
3. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi sono disciplinati dalla legge.
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale.
5. Gli assessori di cui al precedente comma partecipano al consiglio, senza diritto di voto.
6. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco in forma scritta. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano efficaci ad intervenuta surrogazione disposta dal Sindaco.
7. Il Sindaco puo' delegare agli assessori la sovrintendenza al funzionamento dei servizi ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività comunale, l'atto di delega è comunicato al Consiglio comunale.

Art. 16 Funzionamento della Giunta

1. La giunta e' presieduta e convocata dal Sindaco.
2. Le modalita' di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa con propria deliberazione.

Art. 17 Attribuzioni della Giunta

1. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo ex art.107 del Dlgs n.267/2000 che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta comunale adotta gli atti di competenza nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio comunale. In tale ambito la giunta adotta, altresì, provvedimenti deliberativi generali che indicano agli organi di gestione gli scopi da perseguire, i risultati da raggiungere, le risorse disponibili, i criteri e le modalità da osservare.

4. Alla giunta comunale compete in particolare:

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, programmi e piani da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale in conformita' alle apposite disposizioni di legge.
- disporre in materia di aliquote di tributi e di tariffe di beni e servizi.
- gestire il fondo di riserva.
- risolvere i conflitti di attribuzione fra gli organi di gestione del Comune.
- disporre in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari.
- disporre in materia di locazioni, lasciti e donazioni di beni mobili.
- disporre in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, previsti in atti fondamentali del consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza.
- autorizzare la sottoscrizione di contratti decentrati (personale dipendente).
- disciplinare lo stato giuridico e l'assunzione del personale.
- disporre l'assegnazione di risorse ai responsabili di servizio.
- disporre in materia di mobilita', distacco e comando di personale dipendente.
- approvare gli studi di fattibilita', i progetti preliminari , definitivi ed esecutivi dei lavori pubblici.
- intitolare vie, piazze e luoghi pubblici.
- approvare il fabbisogno triennale del personale.
- approvare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 18

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Nessuna deliberazione e' valida se non interviene la met  dei componenti assegnati e se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Qualora i componenti assegnati siano di numero dispari , la met  si calcola mediante arrotondamento in eccesso. Qualora il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta dei votanti corrisponde a quel numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a - coloro che si astengono;
 - b - coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni si applica in deroga al disposto del primo comma, il principio della maggioranza relativa.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese salvo quelle concernenti persone quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle loro qualita' soggettive o sulle valutazioni delle azioni da loro svolte.
6. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
7. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche salva diversa decisione della stessa.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta

sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 19 Il Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Quale ufficiale di Governo, per i servizi di competenza statale, svolge le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente previsti dalla legge.
3. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 20 Attribuzioni del Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio e definisce l'ordine del giorno delle relative sedute, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Svolge attività di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e degli organi di gestione del comune.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, attua gli indirizzi politico-amministrativi contenuti negli atti fondamentali del consiglio comunale.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e le altre realtà locali culturali e sociali che operano nel territorio al fine di promuovere iniziative tendenti allo sviluppo della collettività.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni con esclusione di quelle espressamente riservate dalla legge al consiglio comunale.
6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
7. Rappresenta il Comune in giudizio nei procedimenti giudiziari, come attore o convenuto, può delegare la rappresentanza in giudizio ai Responsabili di Servizio.
8. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.
9. Emette ordinanze in conformità alle disposizioni vigenti.
10. Coordina, nell'ambito e nei limiti dell'apposita disciplina, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Coordina, altresì, al fine di armonizzare i servizi con le esigenze delle utenze, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, determinati dagli organi competenti sulla base degli indirizzi espressi dalle amministrazioni interessate.
11. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di Polizia locale, le direttive, vigila e

sovrintende sul servizio di Polizia Municipale ed adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

12. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma previa deliberazione del consiglio comunale.

13. Svolge le altre funzioni previste dalla legge , dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 21 Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nel caso di scioglimento del consiglio previsto dalla legge a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione , decadenza o decesso del sindaco, svolge le funzioni del sindaco sino alla elezione del nuovo consiglio.

2. Il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonche' nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione espressamente previsti dalla legge e' sostituito dal vicesindaco e, in assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, dagli assessori secondo l'ordine di elencazione stabilito nel provvedimento di nomina, comunicato al consiglio ai sensi di legge.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art.22

Organizzazione dei servizi e degli uffici
Determinazioni

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di servizi e di uffici, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di mobilità interna e di interscambiabilità di funzioni.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi definiti dalla Giunta.

3. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze determinate dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche relative alla distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi dei vari profili e categorie previsti dalla dotazione organica. Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale sono disposte, in relazione alle categorie ed ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta sentito l'Ufficio di Direzione.

4. L'attività della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. Agli organi di direzione amministrativa spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

5. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali; persegue il costante miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. L'Amministrazione cura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e dell'ordinamento giuridico. Il sindaco esercita direttamente e/o attraverso suoi delegati funzioni di raccordo tra gli organi di governo e gli organi di gestione al fine dell'attuazione degli obiettivi del Comune.

6. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti. Per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa l'Ente promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali.

7. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

8. La struttura organizzativa del Comune si articola in unità organizzative denominate "Servizi", articolate, a loro volta, in unità organizzative intermedie denominate "Uffici".

ed "Unità Operative".

Alle unità organizzative sono preposti i rispettivi responsabili.

9. Il responsabile dell'unità organizzativa è formalmente nominato in conformità alla normativa vigente.

10. Gli atti provvedimentali di competenza dei responsabili di servizio assumono la denominazione di "Determinazioni".

La Determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo, la stessa deve essere, pertanto, costituita da una parte recante la motivazione e da una parte recante il dispositivo chiaramente formulato anche con riferimento agli eventuali aspetti contabili e finanziari. Le Determinazioni sono, a cura del competente servizio, numerate progressivamente in ordine cronologico di adozione e conservate in originale agli atti del servizio stesso. Copia di ogni Determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua adozione, alla Segreteria Comunale, al Sindaco e, qualora ne ricorra il caso, al Servizio Bilancio ed Affari Finanziari per gli adempimenti di competenza.

Le Determinazioni dispiegano la loro efficacia dalla data di adozione.

.

Art.23

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale apicale dell'Ente coordinandone l'attività.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario Comunale svolge ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e da apposite disposizioni conformi alla vigente normativa.

4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale, senza diritto di voto, ne sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali.

5. Il Segretario Comunale, nell'esercizio dell'attività di competenza, convoca apposite riunioni organizzative, costituisce gruppi di lavoro ed emette circolari e direttive.

6. Il Segretario Comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia al fine di renderne edotto il Consiglio Comunale per i provvedimenti conseguenti.

art.24

Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio

delle sue funzioni.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione ed ausilio del Segretario Comunale, il Vice Segretario Comunale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Vice Segretario Comunale può svolgere ulteriori funzioni formalmente attribuitegli in conformità alla normativa vigente.

Art.25

Responsabili di Unità Organizzative

1. I Responsabili di Servizio, provvedono al funzionamento ed all'organizzazione della struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alla stessa assegnate.

2. Essi svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune, compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti, provvedimenti e non provvedimenti, a rilevanza interna ed esterna, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato nel rispetto delle direttive emanate dai competenti organi comunali e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti, del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti Comunali. Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.

3. I Responsabili di Servizio sono tenuti all'espressione dei pareri di cui all'art.49 D.Lgs n.267/2000.

4. I Responsabili di Unità Organizzative intermedie provvedono all'esercizio delle funzioni di competenza della struttura operativa a cui sono preposti, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione e dei piani attuativi predisposti dai relativi Responsabili di Servizio; sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti di competenza, partecipano alla programmazione degli interventi del servizio in cui operano.

Art.26

Rapporti ed incarichi a tempo determinato

1. Possono essere stipulati i contratti previsti dall'art.110 del D.Lgs n.267/2000.
2. Tali contratti sono stipulati previa deliberazione della Giunta Comunale per un periodo di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.
3. Qualora l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, le funzioni indicate dal precedente Art.25 possono essere attribuite al contraente, tutte o in parte, con l'apposito contratto.

Art.26 bis
Ufficio di direzione

1.L'Ufficio di Direzione e' presieduto dal Segretario Comunale ed e' costituito dai Responsabili di servizio e dagli eventuali incaricati di cui al precedente Art.26. L'Ufficio di Direzione coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. Propone programmi di aggiornamento per il personale dipendente nel perseguimento di un sempre migliore impiego della professionalita' per l'efficacia e l'efficienza dei servizi e degli uffici. L'Ufficio di Direzione definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e trasmette al Sindaco osservazioni e proposte in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. Di norma delle sedute viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 27

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che sono istituiti e gestiti in conformità alla normativa vigente in materia.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 28

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 29

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da appositi regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 30

Istituzione

1. Il consiglio comunale costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art.31

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 32

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esercizio degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 33

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.34

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco sulla base di appositi curricula dei candidati, con un provvedimento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere preventivamente approvati dal consiglio comunale.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati con provvedimento motivato del sindaco, che dispone contestualmente in merito alla loro sostituzione.

Art. 35

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 36

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 37

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e dei principi del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 38

Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza, nonché disciplinare le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
TITOLO I - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 39
Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative senza scopo di lucro nei modi previsti dal successivo art.41 del presente Statuto nonché mediante l'erogazione di contributi, subordinata alla predeterminazione dei criteri di assegnazione, e la concessione in uso di locali, terreni e strutture comunali previa apposite convenzioni, favorendo primariamente quelle che perseguono forme educative e di aggregazione e interessi umanitari.
2. Per i fini di cui sopra il regolamento disciplina l'istituzione di un albo, nel quale, su istanza, vengono iscritte le associazioni che operano nel territorio, e determina altresì i requisiti e le modalità di iscrizione.

Art. 40
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove consulte ed organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. La loro composizione, nonché le norme per il loro funzionamento sono determinate dall'apposito Regolamento.
2. Gli organismi di partecipazione, di cui al precedente comma, sono sentiti su tutte le questioni di specifico interesse che essi vorranno sottoporre all'amministrazione comunale o che questa riterrà opportuno loro sottoporre. I pareri richiesti dall'amministrazione dovranno essere formulati per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.
3. Per la frazione di Barco è fissata l'istituzione di un apposito consiglio di frazione la cui costituzione ed il cui funzionamento saranno previsti da apposito Regolamento, che determinerà, altresì, gli argomenti sui quali dovrà essere sentito.

Art. 41
Modalità di partecipazione ed incentivazioni

1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione hanno la possibilità di avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti amministrativi. Il regolamento prevederà le modalità ed i termini entro i quali gli organi del Comune, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in merito.
2. La valorizzazione e lo sviluppo delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione deve avvenire attraverso una costante attività di informazione da raggiungere mediante l'invio, anche su richiesta, di atti e documenti, individuati dal regolamento, riguardanti le materie del settore in cui operano e attraverso consultazioni anche periodiche secondo quanto previsto nel regolamento stesso.
3. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione devono essere assicurate forme di sostegno per lo svolgimento delle loro attività e dei loro compiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie e strutturali dell'Ente.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato nonché alle associazioni e agli organismi di partecipazione di cui sopra l'accesso alle strutture ed ai servizi.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo mediante pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO III - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 43

Principi generali e norme comuni

1. Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli o associati sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le norme del presente Statuto stabiliscono le procedure di ammissione e determinano le garanzie per il loro tempestivo esame.
3. Il regolamento disciplinerà la forma, le modalità e le eventuali misure di pubblicità riguardanti la loro presentazione nonché la formulazione e la comunicazione delle risposte e dei provvedimenti conseguenti.

Art.44

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal sindaco o dall'assessore competente, dal segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art.45

Petizioni

1. I cittadini, in numero non inferiore a cinquanta, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La risposta alla petizione viene data entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco o dall'assessore competente e deve essere espressamente motivata nel caso che non si ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione stessa.

Art.46

Proposte

1. Possono essere avanzate proposte per l'adozione di atti amministrativi da almeno il due per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale la proposta viene presentata.
2. Entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento il sindaco ha l'obbligo di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno della proposta, dandone comunicazione ai proponenti, che, in caso di rigetto, deve essere espressamente motivata.
3. In caso di accoglimento, nello stesso termine di cui sopra, il sindaco trasmette la proposta al segretario comunale perché provveda all'istruttoria per la successiva iscrizione all'ordine del giorno del consiglio o della giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

TITOLO IV - CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art. 47

Consultazione della popolazione

1. L'amministrazione comunale, su materie di esclusiva competenza locale, puo' disporre consultazioni generali o parziali della popolazione, anche su base territoriale o settoriale.
2. L'iniziativa spetta agli organi elettivi collegiali attraverso specifica deliberazione la quale dovra' stabilire le forme della consultazione, le condizioni ed i requisiti di partecipazione nonche' le modalita' e gli strumenti attuativi di volta in volta ritenuti piu' idonei.
3. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati.
4. L'esito della consultazione, entro trenta giorni dal suo esperimento, dovra' essere reso noto e pubblicizzato nelle forme e con i mezzi piu' idonei.

Art. 48

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo consiste nella indizione di appositi comizi elettorali nei quali, mediante voto segreto, i cittadini elettori vengono chiamati alle urne per essere interrogati su un quesito al quale si risponde con la formula del "si" per approvare la proposta o del "no" per respingerla.

Art. 49

Oggetto del referendum

1. Il referendum consultivo puo' essere indetto su tutte le materie di esclusiva competenza locale ad eccezione di quelle riguardanti:
 - a) attivita' vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) Statuto e regolamento del consiglio comunale;
 - c) elezione e revoca degli organi elettivi;
 - d) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - e) bilancio, conto consuntivo e mutui;
 - f) tributi locali, tariffe;
 - g) ordinamento del personale dipendente e di quello delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - h) nomine ed assunzione del personale;
 - i) pianificazione e programmazione;
 - l) igiene e polizia locale;
 - m) proposte gia' sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi almeno due anni dalla precedente consultazione.
2. Non possono parimenti essere sottoposti a referendum quesiti la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignita' sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, o comunque in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.

Art. 50

Potere di iniziativa

1. Il referendum consultivo puo' essere indetto dal consiglio comunale, con propria deliberazione, adottata con la maggioranza dei due terzi dei

consiglieri assegnati al Comune, la quale dovrà contenere la formulazione del quesito.

2. E' indetto altresì referendum consultivo quando lo richieda, con firme autenticate nelle forme di legge, almeno il sette per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale e' pervenuta la richiesta.

Art. 51

Disciplina dell'iniziativa popolare

1. Per la raccolta delle firme il comitato dei promotori, costituito da un numero non inferiore a venti, deve produrre al segretario comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario.

2. Il segretario comunale, entro quindici giorni dal ricevimento, dovrà inviare la richiesta alla Commissione di garanzia, la quale, composta secondo quanto disposto dal regolamento, decide sulla ammissibilità del referendum, nonché sulla correttezza della formulazione del quesito, entro sessanta giorni con apposita determinazione che dovrà, nello stesso termine, essere comunicata ai promotori e al sindaco ed essere pubblicata all'albo pretorio comunale.

3. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui sopra.

4. Entro trenta giorni dal loro deposito la Commissione di garanzia deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al sindaco per l'indizione del referendum.

Art. 52

Commissione di garanzia e comitato dei promotori

1. Il regolamento determina la composizione della Commissione di garanzia e le forme e le modalità per l'esercizio dei poteri e delle competenze previste dal presente Statuto.

2. Il comitato dei promotori, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione di garanzia prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum e nel corso della verifica della regolarità delle firme.

4. Al comitato dei promotori si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Art. 53

Svolgimento del referendum

1. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Viene fissata nella terza domenica di giugno la data di svolgimento di tutti i referendum indetti dal consiglio comunale e di quelli su iniziativa degli elettori, la cui procedura si sia perfezionata con l'avvenuta trasmissione al sindaco da parte della Commissione di garanzia degli atti di cui al precedente art. 51 almeno sessanta giorni prima della data suddetta.

3. Nel caso di coincidenza con altre operazioni di voto la data di cui sopra viene spostata alla domenica successiva.

4. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un solo giorno e lo scrutinio dovrà essere concluso entro il giorno successivo.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 54

Proclamazione del risultato ed effetti del referendum

1. Entro il termine di quindici giorni dall'ultimazione dello scrutinio la Commissione di garanzia verifica la validità del referendum e il sindaco ne proclama il risultato.
2. In caso di esito favorevole del referendum il consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione di cui al precedente comma, adotta i conseguenti atti di indirizzo oppure delibera, con adeguate motivazioni e a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, il mancato recepimento della proposta referendaria.

Art.55

Sospensione e revoca del referendum

1. Il sindaco, sentita la Commissione di garanzia, revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata una legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria;
 - c) sia stato raggiunto un accordo fra l'amministrazione comunale ed il comitato dei promotori del referendum o vi sia stata rinuncia da parte di quest'ultimo espressa nelle stesse forme e modalità previste per la presentazione dell'istanza di cui al precedente art.51.
2. Sospende lo stesso quando sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale.

Art. 56

Modalità organizzative ed operative

1. Le modalità relative alla presentazione dell'istanza di referendum, al deposito dei quesiti, alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, allo svolgimento delle operazioni di voto nonché la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed operativa dovranno essere oggetto di apposito regolamento.

TITOLO V - AZIONE POPOLARE, DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 57

Azione popolare

1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'attore.

Art. 58

Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli od associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina altresì i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

Art. 59

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita' indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalita'.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 60

Difensore civico

1. Il Comune di Bibbiano ricerca forme di collaborazione con altri comuni per l'istituzione e l'utilizzo in forma associata del Difensore civico.

PARTE IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale la proposta viene presentata per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate da un quinto dei consiglieri o da ciascun gruppo consiliare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 62
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, la seconda per la durata di quindici giorni ad intervenuta conclusione della prima; i regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.63

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs n.267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centottanta giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.